

12 Ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle), RS 916.310

12.1 Situazione iniziale

La Svizzera ha ratificato la Convenzione sulla diversità biologica (CBD) nel 1994. Si è così impegnata nella conservazione della biodiversità, inclusa quella delle razze svizzere. Nel quadro della Politica agricola PA 2002, nella legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) sono stati creati i presupposti per promuovere le razze indigene meritevoli di conservazione. Secondo l'articolo 23 del testo vigente dell'OAlle del 31 ottobre 2012, la Confederazione può, su domanda, versare contributi a organizzazioni di allevamento riconosciute e a organizzazioni riconosciute per progetti di conservazione di razze svizzere limitati nel tempo. Inoltre, la Confederazione può versare contributi a organizzazioni di allevamento riconosciute, organizzazioni riconosciute e imprese di allevamento private per il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico). Per le due misure è disponibile complessivamente un importo annuo massimo di 900 000 franchi. Attualmente, secondo l'articolo 24 del testo vigente dell'OAlle, la razza delle Franches Montagnes è sostenuta specificamente con un contributo supplementare per un importo annuo massimo di 1 160 000 franchi.

Un campo d'intervento della «Strategia sull'allevamento 2030» del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR riguarda l'allevamento orientato alla conservazione delle risorse zoogenetiche. La diversità delle razze svizzere è un bene culturale storicamente radicato. La sua conservazione e la gestione della diversità genetica sono un investimento indispensabile per il futuro di tutte le razze. Per conservare le razze svizzere locali è essenziale promuoverne la detenzione, poiché soltanto in condizioni di detenzione reali (in situ) si può sviluppare ulteriormente una razza, preservando al contempo le conoscenze pratiche necessarie all'interno della comunità degli allevatori.

Per creare un ulteriore incentivo all'allevamento e alla detenzione di razze svizzere, nel quadro della Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) si punta a introdurre a livello di ordinanza il versamento di contributi per tutte le razze svizzere meritevoli di conservazione, in analogia a quelli attualmente stanziati per la conservazione della razza delle Franches Montagnes. Secondo il messaggio sulla PA22+, questo premio per la conservazione viene versato per ogni animale di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate». L'importo totale dei contributi per le misure di conservazione viene mantenuto o leggermente aumentato attingendo da altri contributi per l'allevamento. Per definire lo stato di minaccia delle razze indigene meritevoli di conservazione, in futuro sarà effettuato un monitoraggio della diversità genetica delle varie razze.

Nella sessione primaverile 2021 il Consiglio nazionale, come già il Consiglio degli Stati, ha deciso di sospendere il dibattito sulla PA22+. Parallelamente, il Consiglio federale è stato incaricato di presentare al Parlamento, entro il 2022, un rapporto in adempimento del postulato 20.3931 «Futuro orientamento della politica agricola». Pertanto, il Parlamento riprenderà il dibattito sulla PA22+ al più presto nella primavera 2023.

Dagli accertamenti svolti sul piano legale è emerso che i contributi per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» e «minacciate», considerate singolarmente, possono essere concessi in base al vigente articolo 147a LAgr. Sulla scorta del sistema di monitoraggio delle risorse zoogenetiche GENMON, questi contributi vengono introdotti indipendentemente dalla PA22+. Per acquistare il servizio di fornitura dei dati di GENMON è stata applicata la procedura mediante invito ai sensi dell'articolo 20 della legge federale sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1). Qualitas AG si è aggiudicata l'appalto. Nel quadro di un accordo di prestazione, l'UFAG acquisisce da Qualitas AG i dati GENMON per il monitoraggio dello stato di minaccia delle razze svizzere.

Anche nella mozione Rieder 21.3229 «Conservazione delle razze di animali da reddito indigene», depositata il 17 marzo 2021, il Consiglio federale è incaricato di introdurre in tempi brevi, a livello di ordinanza, gli adeguamenti necessari per promuovere razze di animali da reddito indigene meritevoli di conservazione. Nonostante la sospensione del suddetto pacchetto agricolo, il premio di conservazione previsto nel quadro della PA22+ viene messo in atto rapidamente.

L'introduzione di un premio di conservazione per le razze svizzere rientra anche in un pacchetto di misure per potenziare l'agricoltura alpestre e di montagna a fronte della crescente presenza di grandi

predatori nel quadro dell'attuazione del postulato Buillard 20.4548 «Misure per potenziare l'agricoltura alpestre e di montagna». Altri elementi del pacchetto di misure riguardano l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13: aumento dei contributi d'estivazione e compensazione delle perdite dovute allo scarico anticipato dell'alpe) e quella sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1: ricollocamento di sentieri e percorsi ciclabili).

Un altro campo d'intervento della «Strategia sull'allevamento 2030» riguarda la promozione della ricerca e delle conoscenze in campo zootecnico in Svizzera. La ricerca è essenziale in tutti gli ambiti dell'allevamento, ad esempio, per mantenere la competitività internazionale della Svizzera, per trasferire nuove tecnologie e innovazioni nella pratica, per formare personale giovane e per fornire strumenti per la produzione di animali da allevamento.

Secondo l'articolo 25 del testo vigente dell'OAlle del 31 ottobre 2012, l'importo annuo massimo che la Confederazione può destinare a organizzazioni di allevamento riconosciute e a istituti di scuole universitarie federali e cantonali per sostenere progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche ammonta a 100 000 franchi. Al fine di rafforzare la ricerca in campo zootecnico, questo contributo massimo annuale viene aumentato.

12.2 Sintesi delle principali modifiche

In adempimento della «Strategia sull'allevamento 2030», della mozione 21.3229 «Conservazione delle razze di animali da reddito indigene» e del postulato 20.4548 «Misure per potenziare l'agricoltura alpestre e di montagna» viene introdotto un premio di conservazione per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» e «minacciate». La razza delle Franches Montagnes viene promossa in modo analogo alle altre razze svizzere attraverso questa misura. I contributi supplementari per la conservazione della razza delle Franches Montagnes di cui all'articolo 24 OAlle in vigore sono stralciati. Poiché la razza delle Franches Montagnes è l'unica razza svizzera che finora ha ricevuto contributi per la conservazione riferiti all'animale, viene mantenuto lo status quo relativo all'importo dei contributi per giumenta della razza delle Franches Montagnes: le giumente con puledri della razza delle Franches Montagnes ricevono, come finora, 500 franchi conformemente all'articolo 24 OAlle di cui è proposta l'abrogazione (nuovo art. 23c cpv. 2 lett. b e art. 23d cpv. 1 lett. d).

Dal 1° gennaio 2024 l'importo annuo massimo destinato al sostegno di progetti di conservazione limitati nel tempo e per il deposito a lungo termine di materiale criogenico di razze svizzere viene ridotto da 900 000 a 500 000 franchi a favore del premio di conservazione.

In adempimento della «Strategia sull'allevamento 2030», dal 1° gennaio 2024 l'importo annuo massimo destinato al sostegno di progetti di ricerca sulle risorse zootecniche è aumentato a 500 000 franchi.

12.3 Commento ai singoli articoli

Sostituzione di un'espressione

Nell'ottica di un'armonizzazione, in tutta l'ordinanza l'espressione «termine per la presentazione della domanda» è sostituito con «termine». Pertanto questa espressione all'allegato 1 è modificata in tutte le tabelle nell'ultima colonna. Si tratta di una modifica di natura formale e non materiale.

Articolo 4 capoverso 2^{bis}

Al nuovo articolo 2^{bis} si stabilisce che i contributi conformemente all'OAlle sono versati solo dopo l'inoltro del conteggio. Nel caso di contributi per misure zootecniche di cui alla sezione 4 OAlle, il conteggio funge al contempo da domanda. All'allegato 1 sono stabiliti anche i termini per l'inoltro dei conteggi. Si tratta di una modifica di natura formale e non materiale visto che nulla cambia rispetto a finora.

L'introduzione dei contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» rende necessario rivedere la struttura della sezione 5 OAlle. Per garantire che questa sezione rimanga chiara e comprensibile, nell'articolo 23 sono inserite le disposizioni di base sulle varie misure di conservazione. Il titolo dell'articolo diventa «Principio».

Ai capoversi 1 e 3 sono stabilite le misure di conservazione sostenute finanziariamente dalla Confederazione e vengono precisati gli aventi diritto ai contributi per le misure di conservazione. La Confederazione continua a sostenere progetti di conservazione di razze svizzere limitati nel tempo e il deposito di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico). Al capoverso 1 lettera b viene però precisato che i contributi sono versati per il deposito a lungo termine di materiale criogenico di animali di razze svizzere. Viene quindi stabilito in modo univoco che tutte le misure di conservazione di cui alla sezione 5 OAlle sono attuate per animali di razze indigene. Si tratta comunque di una modifica puramente formale visto che nulla cambia rispetto a finora. Al capoverso 1 vengono aggiunti i contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate». Questi nuovi contributi sono versati tramite organizzazioni di allevamento riconosciute agli aventi diritto ai contributi, ovvero al proprietario di un genitore al momento del concepimento del primo discendente nato vivo da tale genitore nel periodo di riferimento. Il capoverso 3 viene integrato di conseguenza.

Il primo discendente nato vivo nel periodo di riferimento fa scattare il contributo, indipendentemente dal fatto che il genitore sia ancora vivo oppure no al momento del versamento del contributo. Se in un periodo di riferimento il genitore genera più discendenti, ha diritto ai contributi la persona il cui diritto è maturato per primo.

Il contributo è versato solo per un genitore che adempie tutte le esigenze in virtù dell'articolo 23d. Pertanto è possibile che non entrambi i genitori abbiano diritto ai contributi.

La definizione di razza svizzera è spostata nel nuovo articolo 23a senza apportarvi modifiche. L'articolo 23 capoverso 2 può essere pertanto abrogato. Inoltre, la disposizione del capoverso 4 viene trasferita nel nuovo articolo 23b e quindi anche questo capoverso può essere abrogato.

Articolo 23a Razza svizzera, razza il cui stato è «in pericolo critico» e razza il cui stato è «minacciata»

La Confederazione potrà versare contributi specifici per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» e «minacciate» come misura supplementare ai progetti di conservazione e per il deposito a lungo termine di materiale criogenico. Promuovendo l'allevamento e la detenzione delle razze svizzere interessate, si vuole prevenire l'ulteriore aggravarsi della minaccia e garantire la loro conservazione. I contributi hanno lo scopo di concorrere alla conservazione e alla promozione della biodiversità in termini di risorse zoogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Il sistema di monitoraggio delle risorse zoogenetiche in Svizzera, GENMON, è utilizzato come base scientifica per determinare lo stato di minaccia. GENMON - progettato come applicazione web - è attualmente gestito da Qualitas AG. Essa mette a disposizione dell'UFAG i dati registrati in questo sistema.

A livello globale, esistono diversi modi di calcolare lo stato di minaccia delle razze di animali da reddito. Questi si avvalgono generalmente di dati sulla popolazione e non considerano fattori geografici, demografici e sociodemografici, che possono tuttavia incidere significativamente sulla conservazione di una razza. Per questo motivo, l'UFAG ha sostenuto dal 2014 al 2018 il progetto di ricerca del Politecnico federale di Losanna «GENMON - Development of an Animal Genetic Resources Monitoring System for Switzerland». Nell'ambito del progetto GENMON è stato sviluppato e testato il prototipo di un sistema di allerta precoce sulla minaccia per le razze di animali da reddito. GENMON calcola la sostenibilità delle attività zootecniche prendendo in considerazione i dati sulla popolazione, gli aspetti socioeconomici e sociodemografici nonché i fattori ambientali. I dati sulla popolazione utilizzati a tal fine sono la dimensione della popolazione, la completezza del pedigree, il coefficiente medio di consanguineità, l'evoluzione del coefficiente di consanguineità, la dimensione effettiva della popolazione, il grado di introgressione e la distribuzione geografica di una razza. Il calcolo include anche la crioconservazione, il numero di aziende che detengono una razza, l'importanza culturale di una razza, l'evoluzione demografica e i posti di lavoro in agricoltura, la superficie disponibile per detenere la razza e l'uso attuale e futuro del terreno.

GENMON calcola un indice globale per ogni razza in base a questi diversi sottoindici e alla rispettiva ponderazione. Quanto più alto è l'indice, tanto più sostenibile è l'attività zootecnica concernente la razza in questione. La valutazione annua GENMON e la ponderazione dei singoli sottoindici sono pubblicati sulla pagina Internet di Qualitas AG.

In relazione al postulato 20.4548 «Misure per potenziare l'agricoltura alpestre e di montagna», il lupo è da ritenersi considerato nell'indice geografico GENMON. Questo indice raffigura la ripartizione geografica degli animali. Quanto più sono presenti animali di una razza concentrati territorialmente, tanto maggiore è la vulnerabilità di una razza di fronte a un evento come per esempio un'epizoozia. La minaccia rappresentata dal lupo, nella sua incidenza, è comparabile a quella di un'epizoozia.

I calcoli e i risultati di GENMON sono stati analizzati con un gruppo d'accompagnamento scientifico composto da esperti del settore allevamento e genetica. Secondo quanto emerso dai lavori, alle razze svizzere con un indice globale in GENMON compreso tra 0.000 e 0.500 va attribuito lo stato di minaccia massimo, ovvero «in pericolo critico». Se l'indice globale è compreso tra 0.501 e 0.700 la razza va considerata minacciata. A partire da un indice globale compreso tra 0.701 e 0.900 la razza non è ritenuta minacciata.

Il sottoindice «crioconservazione» non è considerato nel calcolo per il diritto ai contributi per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate». Le razze per le quali esiste già un piano di gestione per il deposito a lungo termine di materiale criogenico hanno un indice globale più alto in GENMON rispetto a quelle per le quali il materiale criogenico non viene ancora depositato e sono quindi considerate meno minacciate. Le misure già adottate dalle organizzazioni interessate per la conservazione ex situ non devono essere sminuite. Le disposizioni relative ai contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sono fissate nei nuovi articoli 23a-23e. All'articolo 23a è indicato quando una razza va considerata in pericolo critico o minacciata in base a GENMON (cpv. 2 e 3).

Lo stato di pericolo delle singole razze ora è calcolato annualmente da Qualitas AG in GENMON. Vanno osservate le tendenze nella variazione delle popolazioni al fine di garantire un monitoraggio regolare delle razze svizzere. Il versamento dei contributi per razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» deve però essere ridefinito a cadenza quadriennale. Per le razze minacciate deve essere conseguita una sicurezza della pianificazione a lungo termine. Lo stato definito il 1° giugno vale quindi per quattro anni e in questo periodo fa fede per il versamento dei contributi. In analogia al periodo di riferimento nell'ambito dei nuovi contributi di cui all'allegato 1 numero 8 e al giorno di riferimento del numero di animali iscritti nel libro genealogico, per il calcolo dello stato di minaccia in GENMON il 1° giugno viene stabilito come data di verifica. Unitamente alla definizione dello stato di minaccia, vanno verificati, ed eventualmente adeguati, anche gli indici globali e i sottoindici di GENMON, coinvolgendo le organizzazioni di allevamento riconosciute. Con un'entrata in vigore dell'OAlle rivista al 1° gennaio 2023, lo stato di minaccia sarà verificato e ridefinito per la prima volta il 1° giugno 2027. L'UFAG ogni anno ad agosto riceve i dati GENMON da Qualitas AG. Pertanto il 1° giugno 2027 saranno considerati gli stati di minaccia di agosto 2026.

Articolo 23b Contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo e per il deposito a lungo termine di materiale criogenico

I contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo e per il deposito a lungo termine di materiale criogenico vengono disciplinati nel nuovo articolo 23b. Le disposizioni sul versamento di questi contributi sono spostate dall'articolo 23 capoverso 4 all'articolo 23b e sancite in tre capoversi distinti.

Dal 1° gennaio 2024 l'importo annuo massimo destinato dall'UFAG al sostegno di progetti di conservazione limitati nel tempo e per il deposito a lungo termine di materiale criogenico di animali di razze svizzere viene ridotto da 900 000 a 500 000 franchi. I mezzi così liberati vengono impiegati per i nuovi contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» che

ammontano al massimo a 4 milioni di franchi l'anno. Com'è stato il caso finora, alle organizzazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 lettera b sono versati al massimo 150 000 franchi l'anno per progetti di conservazione.

Articolo 23c Contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»

La Confederazione può sostenere finanziariamente le razze svizzere alle quali è attribuito lo stato «in pericolo critico» o «minacciate» secondo il rispettivo indice globale di GENMON con un importo annuo massimo di 4 milioni di franchi (cpv. 1). Questi contributi sono graduati e versati in base allo stato di minaccia. Per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» vengono versati contributi decisamente più alti rispetto a quelli concessi per le razze minacciate. L'obiettivo è creare un incentivo maggiore alla detenzione e all'allevamento delle razze più minacciate. Per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» l'obiettivo è portarle almeno a uno stato di minaccia più basso e salvarle dall'estinzione. Questo sistema si rifà al programma dell'Austria per la conservazione di razze di animali da reddito minacciate. Anche per gli animali di razze «in pericolo critico» è versato un premio più elevato rispetto a quello concesso per gli esemplari di razze «minacciate».

In GENMON non è attualmente possibile effettuare calcoli e indicare uno stato di minaccia per tutte le razze svizzere di bovini, suini, caprini, equini, ovini, pollame, conigli e api mellifere. Il pedigree della razza ape nera svizzera (*apis mellifera mellifera*), ad esempio, al momento della redazione del pacchetto di ordinanze 2022 non ha potuto essere incluso in GENMON. Per le razze svizzere di conigli e pollame, invece, non sono disponibili dati del libro genealogico, essendo questo in allestimento o in sospeso. Per queste razze quindi non è possibile versare contributi per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sulla base di GENMON.

Finché non sarà stato definito lo stato di minaccia di razze svizzere delle specie api mellifere, conigli e pollame sulla base di GENMON, queste possono essere sostenute mediante altri strumenti dell'OAlle per la conservazione di razze svizzere o nell'ambito di progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche. I requisiti per il riconoscimento di organizzazioni per l'esecuzione di progetti per la conservazione di razze svizzere in virtù dell'articolo 5 capoverso 3 OAlle sono bassi. Per le specie di conigli e di pollame, in una prima fase occorre consolidare i libri genealogici o concludere la loro messa a punto nonché creare strutture adeguate per la cura di queste razze, in modo da procedere al riconoscimento delle organizzazioni di allevamento. Una volta create queste basi, in una seconda fase è possibile sostenere le razze interessate mediante contributi per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate».

Come base per calcolare il contributo per animale si utilizzano le unità di bestiame grosso (UBG) secondo l'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e il riconoscimento delle forme di azienda (OTerm; RS 910.91) (cfr. tabella in basso). Per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» vengono versati 1 428 franchi per UBG di animali maschi e 714 franchi per UBG di animali femmine. Per le razze svizzere il cui stato è «minacciate» vengono versati 328 franchi per UBG di animali maschi e 164 franchi per UBG di animali femmine.

Con queste aliquote, per la razza delle Franches Montagnes, che secondo GENMON attualmente presenta lo stato «in pericolo critico», si potrà continuare a versare un contributo di 500 franchi per giumenta con puledro. Non verrà invece versato un contributo per stallone, poiché l'attuale articolo 24 sulla conservazione della razza delle Franches Montagnes non lo prevede. In tal modo è possibile garantire la salvaguardia dei diritti acquisiti per la razza delle Franches Montagnes auspicata sul piano politico e integrare a pieno titolo l'articolo 24 OAlle nei nuovi contributi per la conservazione.

Anche per motivi correlati alla salvaguardia dei diritti acquisiti e poiché la razza delle Franches Montagnes, attualmente «in pericolo critico», è l'unica razza equina svizzera, contrariamente alle altre specie, non viene versato un contributo per animale femmina o maschio per le razze della specie equina il cui stato è «minacciate» (cpv. 3).

	Categoria animale maschio	Coefficiente UBG animale maschio	Categoria animale femmina	Coefficiente UBG animale femmina
Specie bovina	Altri animali della specie bovina – oltre 730 giorni di età	0.60	Vacche da latte e altre vacche	1.00
Specie equina		-	Altezza al garrese 148 cm e oltre - oltre 900 giorni di età	0.70
Specie suina	Verri riproduttori	0.25	Scrofe riproduttrici in lattazione (durata di lattazione 4–8 settimane, 5,7–10,4 cicli per posta)	0.55
Specie ovina	Altri ovini di oltre 1 anno	0.17	Con campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1: pecore munte Senza campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1: altri ovini di oltre 1 anno	0.25 0.17
Specie caprina	Altri caprini di oltre 1 anno	0.17	Con campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1: capre munte Senza campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1: altri caprini di oltre 1 anno	0.20 0.17

Le aliquote di contributo per animali della specie bovina non sono differenziate in funzione del tipo di utilizzazione poiché non vi sono distinzioni tra i coefficienti UBG per «vacche da latte» e «altre vacche». Per gli animali delle specie ovina e caprina, invece, si differenziano i coefficienti UBG in funzione del loro tipo di utilizzazione (animali munti e altri animali di oltre 1 anno). Poiché però ci sono razze a duplice attitudine (utilizzate come animali sia da latte sia da carne), si distingue se per l'animale in questione il campione di latte sia stato prelevato in virtù dell'articolo 19 capoverso 2 lettera b numero 1 dell'OAlle nel periodo di riferimento.

Se l'importo annuo massimo di 4 milioni di franchi non è sufficiente per versare i contributi a tutti gli animali aventi diritto, le aliquote dei contributi di cui ai capoversi 2 e 3 sono ridotte per tutte le razze della stessa percentuale (cpv. 4). Vanno sostenuti tutti gli animali di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» che soddisfano le esigenze per il versamento dei contributi, tuttavia senza superare l'importo massimo.

Articolo 23d Esigenze per il versamento di contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»

Il presente articolo fissa le esigenze per il versamento di contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate». Le esigenze ivi menzionate (cpv. 1-5) si applicano cumulativamente.

I contributi sono vincolati a un'attività zootecnica al fine di promuovere in modo efficace e positivo la conservazione delle risorse genetiche. Per ricevere i contributi il singolo animale deve adempiere i diversi requisiti zootecnici di cui al capoverso 1.

L'animale in questione deve essere iscritto nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento riconosciuta nel quale figurano anche i suoi genitori e nonni (cpv. 1 lett. a e b). L'animale deve inoltre avere una percentuale di sangue della relativa razza di almeno l'87.5 per cento e quindi essere considerato di razza pura conformemente alle norme del Comitato internazionale per la registrazione degli animali (International Committee for Animal Recording [ICAR]) (cpv. 1 lett. c).

Per la continuità di una razza, gli animali devono essere utilizzati attivamente nell'allevamento. Pertanto, indipendentemente dalla specie e dal sesso, l'animale in questione deve avere almeno un discendente in vita nel periodo di riferimento che sia iscritto nel libro genealogico della rispettiva organizzazione di allevamento riconosciuta (cpv. 1 lett. d n. 1 e 2). Inoltre, per mantenere la purezza della razza, anche il discendente in vita deve essere di razza pura conformemente alle pertinenti norme ICAR (cpv. 1 lett. d n. 3).

Per la conservazione in situ di una razza minacciata, è essenziale che il grado di consanguineità sia minimo. Come ulteriore esigenza per il versamento dei contributi, il grado di consanguineità dei discendenti in vita di animali delle specie bovina, ovina e caprina non deve superare il 6,25 per cento. Nel caso delle specie suina ed equina, il grado di consanguineità dei discendenti in vita non deve superare il 10 per cento. Questi valori massimi specifici sono basati sui parametri attualmente applicati dalle organizzazioni di allevamento. Inoltre, ai fini del calcolo della consanguineità vanno prese in considerazione almeno tre generazioni (cpv. 2).

Fino al 1997 la Confederazione ha partecipato attivamente all'allevamento della razza delle Franches Montagnes. L'incrocio tra cavalli non di razza ed equini delle Franches Montagnes risale al periodo precedente la cessione della responsabilità zootecnica alla Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes (FSFM) e la chiusura del libro genealogico avvenuta il 1° gennaio 1998. Conformemente al regolamento del libro genealogico della FSFM, il 1° gennaio 1999 vale come data di fondazione della sezione Allevamento in purezza del libro genealogico. I riproduttori di altre razze utilizzati per gli incroci e i rispettivi discendenti sono registrati separatamente nella sezione Incroci. Poiché l'introduzione di sangue estraneo nella razza delle Franches Montagnes è stata fatta su iniziativa della Confederazione, al capoverso 3 va inserita una disposizione speciale per la razza delle Franches Montagnes riguardante la purezza della razza. Dal profilo dei contributi per razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate», tutti gli equini che al momento della fondazione della sezione Allevamento in purezza del libro genealogico della FSFM erano iscritti in tale sezione, sono classificati come animali con una percentuale di sangue del 100 per cento della razza delle Franches Montagnes. Se un animale di questa razza è inserito nella sezione Allevamento in purezza, è visibile nel libro genealogico della FSFM per i suoi membri. Questa norma speciale è giustificata sostanzialmente dal fatto che in nessun'altra razza la Confederazione ha introdotto sangue estraneo. La differenziazione va considerata come un mezzo proporzionale per evitare la futura «penalizzazione» della

razza delle Franches Montagnes, poiché una simile «penalizzazione» sarebbe contraddittoria, non è giustificata visto lo scopo dei contributi e va quindi evitata.

Per ricevere i contributi si applica una soglia d'ingresso fissata in modo specifico per ciascuna specie, a seconda del tasso di riproduzione. Le razze svizzere della specie bovina il cui stato è «in pericolo critico» che hanno più di 30 000 femmine iscritte nel libro genealogico non ricevono alcun contributo. Per le razze svizzere delle specie suina, caprina, ovina ed equina il cui stato è «in pericolo critico», la soglia d'ingresso è fissata a 10 000 femmine iscritte nel libro genealogico (cpv. 4 lett. a). Anche per le razze bovine svizzere il cui stato è «minacciate» con più di 15 000 femmine iscritte nel libro genealogico e per le razze svizzere delle specie suina, caprina, ovina ed equina il cui stato è «minacciate» con più di 7 500 femmine iscritte nel libro genealogico non vengono versati contributi (cpv. 4 lett. b). Queste soglie d'ingresso specifiche hanno lo scopo di garantire che i contributi siano stanziati in primo luogo alle razze svizzere che hanno popolazioni ridotte. La soglia d'ingresso per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» è più alta di quella per le razze svizzere il cui stato è «minacciate», poiché per le prime vi è una maggiore necessità d'intervento al fine di garantirne la conservazione.

Nell'ulteriore sviluppo di GENMON occorre verificare se è possibile integrare la dimensione delle popolazioni delle razze svizzere nell'indice globale di GENMON, come ulteriore criterio, in modo da poter tenerne direttamente conto.

Per calcolare l'indice globale per le razze svizzere e determinare lo stato di minaccia, il gestore di GENMON ha bisogno dei rispettivi dati grezzi. Quelli forniti dalle organizzazioni di allevamento riconosciute sono il numero di animali iscritti nel libro genealogico alla data di riferimento del 1° giugno e altre informazioni come i dati aziendali e il valore culturale della razza. Ad eccezione di alcune organizzazioni di allevamento, i dati dei libri genealogici di tutte le razze svizzere interessate sono registrati a livello centrale nella banca dati di Qualitas AG. Pertanto essa può già avvalersene. Le organizzazioni di allevamento i cui dati del libro genealogico non sono ancora registrati nel sistema di Qualitas AG devono fornirglieli (cpv. 5).

Articolo 23e Versamento dei contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»

Il sistema di inoltro della domanda e di versamento relativo ai contributi per la conservazione della razza delle Franches Montagnes, che vengono abrogati, è adeguato ai contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate». Le disposizioni del nuovo articolo 23e si basano sui capoversi 4, 5 e 6 dell'articolo 24 di cui è proposta l'abrogazione.

In virtù dell'articolo 15a della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu; RS 616.1), gli aiuti finanziari sono concessi soltanto su domanda. Gli aventi diritto ai contributi devono quindi inoltrare una domanda di contributo per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate». La presentazione della domanda a cadenza annuale, però, comporterebbe un elevato dispendio amministrativo che graverebbe sia sugli aventi diritto sia sulle organizzazioni di allevamento e pertanto non sarebbe funzionale. Inoltre una presentazione della domanda ricorrente in questo caso non avrebbe alcun valore aggiunto poiché le informazioni necessarie per il versamento dei contributi, in particolare quelle sugli animali aventi diritto ai contributi, sono già note all'organizzazione riconosciuta e non devono essere notificate dagli aventi diritto. Per tali motivi, gli aventi diritto devono inoltrare la domanda all'organizzazione di allevamento riconosciuta solo una volta (cpv. 1). La domanda va presentata nell'anno a partire dal quale l'avente diritto intende ricevere i contributi. In essa occorre indicare che si desidera che i contributi per la conservazione della razza svizzera in questione vengano versati per tutti gli animali dell'avente diritto che attualmente e in futuro adempiono i requisiti per l'ottenimento dei contributi e che si è disposti a delegarne l'amministrazione all'organizzazione di allevamento competente. La presentazione una tantum della domanda potrebbe, per esempio, avvenire mediante un modulo elettronico fornito dalle organizzazioni di allevamento, laddove l'avente diritto indica entro il 10 giugno con un segno di spunta che per la sua azienda in futuro richiede contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minac-

ciate». Fino alla revoca della presentazione della domanda, per l'avente diritto in questione l'organizzazione di allevamento determina gli animali aventi diritto ai contributi sulla base dei dati registrati nella sua banca dati e chiede all'UFAG di versare il contributo per gli animali in questione. Le organizzazioni di allevamento devono poter comprovare in qualsiasi momento all'UFAG che l'avente diritto ha presentato domanda di contributo. L'UFAG svolge verifiche a campione per appurare se la domanda sia stata effettivamente presentata.

Contrariamente agli attuali contributi per la conservazione della razza delle Franches Montagnes, quelli per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sono versati agli aventi diritto ai contributi solo tramite l'organizzazione di allevamento riconosciuta. Il versamento dei contributi tramite un consorzio di allevamento non viene ripreso per i contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» onde semplificare l'esecuzione.

Le organizzazioni di allevamento versano l'intero contributo per animale agli aventi diritto. Qualora dopo l'introduzione dei nuovi contributi emergesse che il dispendio amministrativo delle organizzazioni di allevamento per l'elaborazione delle domande e il versamento dei contributi è considerevole, si valuterà l'opportunità di autorizzare le organizzazioni di allevamento a riscuotere emolumenti per queste prestazioni. A tal fine sarebbe tuttavia necessario modificare l'OAlle per creare la relativa base legale.

Anche se un genitore femmina o maschio ha più discendenti in vita in un periodo di riferimento, il contributo può essere versato una sola volta per periodo di riferimento per il genitore in questione (cpv. 3).

Come per le altre misure dell'OAlle, l'UFAG pubblica i contributi versati alle organizzazioni di allevamento riconosciute per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» (cpv. 6).

Articolo 24 Contributi supplementari per la conservazione della razza delle Franches Montagnes

La razza delle Franches Montagnes, in quanto razza originaria della Svizzera, viene ora sostenuta analogamente alle altre razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» in base a GENMON mediante i contributi di cui all'articolo 23b e seguenti. L'articolo 24 viene quindi abrogato. Di conseguenza le esigenze per il versamento e le aliquote dei contributi secondo gli articoli 23c e 23d si applicano anche alla razza delle Franches Montagnes. L'importo annuo massimo di 1.16 milioni di franchi messo a disposizione per la conservazione della razza delle Franches Montagnes è stralciato. Queste risorse finanziarie vengono trasferite integralmente a favore dei contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate».

Articolo 25 capoverso 1

Per rafforzare la ricerca in campo zootecnico, dal 1° gennaio 2024 il contributo annuo massimo che l'UFAG può versare alle organizzazioni di allevamento riconosciute e agli istituti delle scuole universitarie federali e cantonali per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche è aumentato da 100 000 a 500 000 franchi attingendo dai contributi per l'allevamento secondo la sezione 4 OAlle. Il capoverso 1 è modificato di conseguenza.

Nell'ambito della PA22+, si vuole creare la base legale affinché la Confederazione possa sostenere reti di competenza e di innovazione anche nel settore dell'allevamento. Questo progetto è però slittato a causa della sospensione della PA22+. Nel quadro dell'attuazione della PA22+ e del sostegno alle reti di competenza e di innovazione da parte della Confederazione, è previsto un aumento del contributo annuo massimo per i progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche di altri 500 000 franchi.

Art. 38a

Per il versamento dei nuovi contributi per la conservazione nel primo quadriennio, ovvero dal 2023 al 2026 incluso, si considera come base lo stato di minaccia al 1° giugno 2021 (cpv. 1). Il sistema dei nuovi contributi e le aliquote di contributo si basano sui dati GENMON del 2021.

Affinché per i cavalli delle Franches Montagnes non vi siano lacune a causa dei differenti periodi di riferimento dell'articolo 24 e dei nuovi contributi per la conservazione, al capoverso 2 è definita una disposizione transitoria. I puledri della razza delle Franches Montagnes nati nel periodo tra il 1° dicembre 2022 e il 31 maggio 2023 possono essere sostenuti ancora in virtù dell'articolo 24. Per questi puledri gli allevatori possono inoltrare domande alla FSFM fino al 30 novembre 2023. Successivamente la Federazione inoltra all'UFAG le domande entro il 15 dicembre 2023.

Titolo dell'allegato

Il titolo dell'allegato 1 è integrato in relazione ai termini per l'inoltro dei conteggi. Si tratta di una modifica di natura formale e non materiale.

Allegato 1 numero 8 Conservazione di razze svizzere

Con l'abrogazione dell'articolo 24, non devono più essere fissati termini e periodi di riferimento per la presentazione delle domande di contributo per la conservazione della razza delle Franches Montagnes alla FSFM nonché dei conteggi all'UFAG. L'allegato 1 numero 8 viene adeguato di conseguenza. D'altra parte, con l'introduzione dei contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» vengono precisati il termine e il periodo di riferimento per la presentazione delle domande all'organizzazione di allevamento e dei conteggi all'UFAG.

Nell'allegato 1 numero 8 viene aggiunto il deposito a lungo termine di materiale criogenico. Si tratta di una modifica puramente formale visto che i rispettivi periodi di riferimento e i termini d'inoltro delle domande sono già applicati.

Le formulazioni relative ai progetti di conservazione nella prima colonna della tabella sono precisate e la rubrica dell'allegato 1 numero 8 è resa più concisa.

12.4 Ripercussioni

12.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione.

Le modifiche sono attuate nell'ambito dell'attuale credito per l'allevamento di animali. L'introduzione dei contributi per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» viene finanziata attraverso i fondi esistenti per la conservazione di razze svizzere e attingendo dagli altri contributi per l'allevamento secondo la sezione 4 OAlle. I contributi per progetti di conservazione e per il deposito a lungo termine di materiale criogenico, nonché quelli per la tenuta del libro genealogico e gli esami funzionali sono pertanto ridotti a favore dei contributi per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate». Inoltre, i contributi che prima erano previsti per la conservazione della razza delle Franches Montagnes sono ora disponibili per i contributi per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate».

Anche per aumentare i contributi per i progetti di ricerca sulle risorse zootecniche si attinge dai contributi per l'allevamento secondo la sezione 4 OAlle.

12.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

12.4.3 Economia

Nessuna ripercussione. Le modifiche proposte tangono soprattutto le organizzazioni di allevamento riconosciute e le imprese di allevamento.

12.4.4 Ambiente

Le modifiche proposte hanno ripercussioni sull'ambiente. L'introduzione di contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» contribuiscono alla conservazione e alla promozione della biodiversità in termini di risorse zoogenetiche per la filiera agroalimentare.

12.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera, in particolare con l'allegato 11 appendice 4 dell'accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'UE (RS 0.916.026.81). Sono così garantite l'equivalenza con il diritto europeo in materia di allevamento e la continuità del commercio con l'UE di riproduttori e di materiale zootecnico.

Il 21 novembre 1994 la Svizzera ha ratificato la Convenzione sulla diversità biologica, impegnandosi nella conservazione delle razze svizzere di animali da reddito. Con l'introduzione di contributi per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate», la Svizzera rispetta questo impegno.

12.6 Entrata in vigore

Le modifiche dell'ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2023.

12.7 Basi legali

Articoli 141 segg., 147a e 177 della legge sull'agricoltura (LAgr).